

Prot. del

AVVISO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO

DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO SOLARE 2009
(ART. 22 C.C.N.L. INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. COMPARTO SANITA' DEL 07/04/1999)

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 30/11/2008

PREMESSO che ai sensi dell'art. 22, comma 11, del C.C.N.L. Integrativo Sanità del 20/09/2001 sono disapplicati l'art. 3 D.P.R. 395/1988 e l'art. 20 del D.P.R. 384/1990;

VISTO che il citato art. 22, dai commi 1 a 5, dispone quanto segue:

1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'azienda appositi permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna azienda all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;
2. I permessi di cui sopra sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami. Nell'ambito della contrattazione integrativa potranno essere previste ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall'Unione Europea anche finalizzati all'acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui all'articolo 22 comma 4;
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale;

4. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3%, così come individuato ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi deve essere rispettato il seguente ordine di priorità:
 - a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
 - b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
 - c) i dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b);
5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui sopra, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari, sulla base di un'adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli;

VISTO ancora il comma 6 dello stesso art. 22, di cui sopra, il quale dispone che qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età;

VISTO, altresì, il verbale della riunione sindacale del 04/04/2006 e del 22/11/2006, i quali prevedono che gli ulteriori criteri, oltre quelli previsti dal citato art. 22 del CCNL/01 sono:

- la prima laurea attinente prevale sulla seconda laurea attinente;
- il master attinente prevale sulla seconda laurea attinente.

Successivamente possono essere concessi permessi, nell'ordine per:

- laurea non attinente;
- master non attinente.

La ripartizione dei posti disponibili fra i ruoli tecnico, sanitario ed amministrativo avviene in maniera proporzionale, avuto riguardo alla percentuale di dipendenti appartenenti a ciascun ruolo rispetto al numero complessivo delle domande pervenute;

RILEVATA l'opportunità di ribadire che a parità di condizioni, sono ammessi a beneficio i dipendenti con rapporto a tempo pieno piuttosto che i dipendenti collocati in part-time per motivi di studio (nota prot. Arpa n. 25045 del 14/11/2005);

RILEVATO che, nella riunione sindacale del 22/11/2006 è stato, altresì, concordato che:

- le domande degli studenti lavoratori dopo il secondo anno fuori corso, sono da valutare in coda a tutti gli altri criteri e solo in caso di disponibilità di posti in graduatoria;
- in caso di posti vacanti per un ruolo, i posti vacanti vengono ripartiti proporzionalmente rispetto al numero degli appartenenti al ruolo;

RILEVATO che ai sensi del citato art. 22, dal comma 8 al comma 10, il CCNL/01 prevede:

1. per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione agli esami stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l'Azienda, l'attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato;
2. nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'Amministrazione potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso;
3. nei giorni in cui vengono sostenuti gli esami i dipendenti interessati, in alternativa ai permessi di cui al presente bando, possono utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 21, comma 1, primo alinea del C.C.N.L./95 comparto;

TENUTO CONTO delle disposizioni impartite in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica per quanto applicabili e quanto affermato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – Sent. n. 5383 – dep. 15/09/2006, secondo il quale, per la frequenza dei corsi di studio, “la concessione dei permessi straordinari retribuiti è da ritenersi ammessa solo allorquando vi sia concomitanza degli stessi con la ordinaria prestazione lavorativa” escludendo, invece, “che le ore di permesso retribuito possano non corrispondere ad effettive ore di frequenza scolasticaomissis e che “ d'altra parte, il tempo occorrente per la preparazione degli esami,

dei compiti e di quant' altro connesso con la necessaria attività finalizzata al conseguimento di titoli di studio, ma diverso dalla frequenza dei relativi corsi, trova espressa garanzia nel diritto del dipendente ad ottenere turni di lavori complessivamente più agevoli”;

PRESO ATTO dei nuovi orientamenti emersi;

SI AVVISA

- a) I dipendenti ARPA Lazio del comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che intendono usufruire per l'anno 2009 del diritto allo studio di cui al predetto art. 22 del C.C.N.L./01, nella forma dei permessi retribuiti, dovranno inoltrare apposita domanda, compilata sull'apposito modulo DA0.DRU 010 “Richiesta 150 ore – diritto allo studio” e corredata dal certificato di iscrizione al corso prescelto, **alla Divisione Risorse Umane – Unità Stato Giuridico della Direzione Centrale – Via Garibaldi, 114 - 02100 Rieti – fax 0746/267272, entro e non oltre il 30/11/2008;**
- b) L'Amministrazione provvederà con apposito atto Deliberativo, ad autorizzare in via di massima i dipendenti aventi diritto a fruire dei permessi retribuiti per motivi di studio fino ad un massimo di 150 ore; intervenuta tale autorizzazione, i dipendenti interessati dovranno avanzare le singole richieste di permesso con congruo anticipo, al Dirigente responsabile della struttura di appartenenza;
- c) i permessi per studio, una volta autorizzati, possono essere fruiti sotto forma oraria o in giornate lavorative, purché contenuti entro il limite massimo di 150 ore annue di cui 75 ore da utilizzare per la preparazione degli esami e le restanti 75 ore per la frequenza alle lezioni;
- d) La concessione dei singoli permessi è data dai Dirigenti Responsabili delle strutture di appartenenza, secondo i principi esposti nelle circolari e sentenze ricordate in premessa, con particolare riferimento al tempo necessario per la preparazione degli esami;
- e) I dipendenti interessati debbono presentare:
 - 1. prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione;
 - 2. l'attestato di partecipazione agli esami o altra idonea documentazione sia con esito positivo che negativo;
 - 3. documentazione, con esclusione delle autocertificazioni, attestante la frequenza ai corsi presso gli Istituti (certificati di frequenza rilasciati dai competenti uffici

scolastici o accademici ovvero dichiarazione rilasciate direttamente dai docenti che impartiscono le lezioni su carta intestata dell'Istituto);

4. autocertificazione dell'interessato, vistata dal responsabile, relativa ai permessi richiesti e fruiti per la preparazione agli esami;
- f) In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali o, **a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato;**
- g) I giustificativi relativi alle assenze per permessi studio devono essere consegnati alle Unità Amministrative ovvero alla Divisione Risorse Umane, secondo la competenza, in base a quanto previsto dall'o.d.s. n. 35/2003;
- h) Per sostenere gli esami il dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente bando può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 21, comma 1, primo alinea del C.C.N.L./95 comparto;
- i) Per quanto riguarda i dipendenti autorizzati a fruire di tale beneficio nell'anno 2009 si invitano le Unità Amministrative:
 - a verificare che il numero di ore fruiti per motivi di studio sia contenuto nei limiti delle 150 ore concesse;
 - ad acquisire la documentazione di cui alla lettera e) numeri 2, 3 e 4;
- j) Qualora il dipendente utilizzi l'istituto delle ferie, per motivi di studio, prima della pubblicazione della determinazione di riconoscimento dei benefici in questione, può fare richiesta all'Unità Amministrativa ovvero alla Divisione Risorse Umane, secondo la competenza, di convertire le ferie fruiti in permessi studio, ovviamente solo nel caso il dipendente risultasse beneficiario dei permessi nel corrente anno;
- k) L'applicazione dei predetti criteri è stata oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2 del CCNL 7 Aprile 1999.

Il Responsabile della Divisione Risorse Umane
(Dott. ssa Paola Quagliariello)